

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 247

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1992

Istituzione del servizio di medicina scolastica e di servizi
integrativi di base

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni ormai, specialmente nel Mezzogiorno, il problema della disoccupazione dei giovani medici ha assunto proporzioni tali da causare serie preoccupazioni. Infatti, migliaia e migliaia di giovani, dopo essersi mantenuti agli studi universitari sopportando anche spese rilevanti (basti pensare ai costi dei testi per la preparazione degli esami) per ben sei anni e spesso dopo aver superato la severa selezione degli esami di ammissione alle scuole di specializzazione e aver terminato un altro *curriculum* di studi, si trovano nell'assoluta impossibilità di trovare un'occupazione consona al titolo acquisito dopo tanto sacrificio. La libera professione, la cui area si sta peraltro restringendo, non può

certo costituire uno sbocco per un numero così imponente di laureati, mentre le strutture ospedaliere, per una serie di motivi ormai noti, attraversano una fase di crisi e non sembrano in grado di recepire in tempi ragionevoli un numero sufficiente di giovani. D'altra parte, la filosofia della legge di riforma sanitaria consisteva nel privilegiare innanzitutto la prevenzione, agendo sul territorio, mentre finora tale settore è stato quasi sempre trascurato, anche per la carenza di personale medico da adibire ai nuovi servizi.

In questa situazione, il disegno di legge mira ad accelerare la costituzione dei servizi di medicina scolastica, previsti dalla legge di riforma sanitaria, stabilendo che a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali servizi debbano essere adibiti esclusivamente medici non occupati presso altre strutture pubbliche a nessun titolo. Analogamente, in attesa dell'emanazione del piano sanitario nazionale, che dovrà contenere una normativa complessa riguardante anche le strutture ospedaliere, si prevede la possibilità per le unità sanitarie locali di far partire subito alcune strutture integrative di

base che dovrebbero essere al più presto avviate per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo previsti dalla legge n. 595 del 1985; anche in tali strutture, da istituire in un quadro di riferimento da definirsi con normative snelle in sede regionale, dovrebbero poter essere occupati giovani medici in attesa di sistemazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I servizi di medicina scolastica previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, a cui debbono provvedere le unità sanitarie locali, hanno i seguenti compiti:

- a) compilazione dei dati statistici e rilievi epidemiologici;
- b) vigilanza sull'idoneità dei locali e sulla preparazione e distribuzione della refezione scolastica ove prevista;
- c) educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
- d) controlli medico-legali relativi al personale scolastico;
- e) difesa contro le malattie infettive;
- f) accertamento e prevenzione delle imperfezioni e malattie dentarie;
- g) accertamento e prevenzione delle imperfezioni e malattie dell'apparato visivo;
- h) accertamento e prevenzione delle malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
- i) accertamento e prevenzione dei dimorfismi e paramorfismi e delle alterazioni dello sviluppo del sistema scheletrico.

2. Al servizio viene adibito un medico ogni 2.000 alunni o frazione superiore a 1.000.

Art. 2.

1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale e per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo di cui all'articolo 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le unità sanitarie locali sono autorizzate ad istituire servizi integrativi di base, nel quadro di disposizio-

ni di coordinamento emanate dai presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta degli assessori alla sanità.

Art. 3.

1. Per i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 ed all'articolo 2, le unità sanitarie locali sono autorizzate a conferire incarichi a medici liberi professionisti retribuiti con il compenso orario previsto per i medici dei servizi di medicina.

2. L'incarico di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale e con soggetti con esso convenzionati e ad esso potranno accedere i medici che saranno inseriti in apposita graduatoria compilata sulla base dei seguenti parametri:

- a) anzianità di laurea: punti 0,01 per mese;
- b) anzianità di iscrizione all'albo professionale: punti 0,01 per mese;
- c) punteggio conseguito nell'esame di laurea: punti 0,1 se superiore a 100 centesimi.

3. I medici che si saranno collocati utilmente nella graduatoria di cui al comma 2, saranno tenuti ad effettuare, prima del conseguimento dell'incarico, un corso propedeutico della durata di tre mesi, da organizzarsi a cura delle unità sanitarie locali.

Art. 4.

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con apposita quota del Fondo sanitario nazionale previsto per il 1992.